



CONVENZIONE

La Camera dei deputati, con sede in Roma, in Via della Missione n. 8, 00186, codice fiscale n. 80442710580, di seguito denominata Camera, e soggetto ospitante ai fini della presente Convenzione, rappresentata dall'onorevole Roberto Fico, nella sua qualità di Presidente della Camera

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane, P.zza Rondanini n. 48, codice fiscale n. 97240790580, rappresentata dal Prof. Ferruccio Resta, Legale Rappresentante della Fondazione CRUI,

CONSIDERATO

L'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, in materia di tirocini;

l'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, contenente disposizioni in materia di tirocini;

le Linee guida in materia di tirocini, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;

la delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, che ha dato attuazione alle citate Linee guida, escludendo l'applicabilità delle stesse ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

PREMESSO CHE

la Fondazione CRUI rappresenta le Università Italiane, ne coordina le attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);



la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità offerta dalla Camera a studenti universitari particolarmente meritevoli di effettuare periodi di tirocinio presso la propria sede;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione del “Programma di tirocinio Camera dei deputati-Università Italiane”, di cui all’allegato 1 e di seguito denominato “Programma”. L’obiettivo del Programma è la realizzazione di tirocini di tipo curriculare presso la Camera dei deputati, di seguito denominata “Camera”. Il Programma è riservato a studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale/specialistica e a ciclo unico particolarmente meritevoli allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne le scelte professionali.

I tirocini non possono in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né possono dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in ordine alle spese e agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.

I tirocini vengono attivati mediante appositi bandi per una durata massima di sei mesi.

I tirocini non danno luogo ad oneri a carico della Camera.

Art. 2

(Compiti della Fondazione CRUI)

La Camera e la Fondazione CRUI concordano che la Fondazione medesima curi la gestione organizzativa del Programma, ivi compresi il coordinamento delle Università Italiane che partecipano all’iniziativa, nonché gli adempimenti connessi con il bando per la selezione dei tirocinanti.

La Fondazione CRUI diffonde le informazioni sul Programma alle Università partecipanti mediante il proprio sito web e predispose l’applicativo web per la gestione del programma e la raccolta delle candidature. La Fondazione CRUI e le singole



Università possono utilizzare forme aggiuntive di divulgazione, senza oneri a carico della Camera.

Art. 3 *(Compiti delle Università)*

Le Università che intendono partecipare al Programma stipulano con la Fondazione CRUI una Convenzione-quadro e aderiscono, sulla base delle proprie decisioni, a singoli bandi attuativi del Programma.

Le Università curano la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione deve essere completata entro il termine previsto dal bando e avviene attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti indicati al punto 7 del Programma allegato alla presente Convenzione.

L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.

L'Università provvede all'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante e rientranti nel progetto formativo, purché preventivamente autorizzate, secondo quanto previsto al punto 9 del Programma allegato alla presente Convenzione.

L'Università individua il tutor didattico, figura di supporto e di accompagnamento del processo formativo e di apprendimento degli studenti impegnati nel tirocinio.

Art. 4 *(Compiti della Camera)*

Ai fini della predisposizione del bando, la Camera comunica alla Fondazione CRUI:

1. il numero dei tirocinanti che può ospitare per ciascun bando;
2. il nominativo del tutor designato dalla Camera e tutte le informazioni indispensabili per la compilazione del progetto formativo da parte degli Atenei, per ciascun posto messo a bando.

La Camera partecipa al processo di selezione dei tirocinanti secondo quanto previsto dall'articolo 5.



La Camera individua un tutor, responsabile dell'attuazione del progetto formativo e figura di riferimento del tirocinante per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, il quale collabora con il tutor didattico alla definizione del progetto formativo e provvede a compilare la scheda finale di valutazione del tirocinante, secondo il modello allegato al Programma (allegato 2).

Art. 5
(Commissione mista di selezione)

La selezione definitiva degli studenti da avviare ai tirocini viene effettuata da una Commissione mista, composta da due consiglieri parlamentari della Camera e da due rappresentanti della Fondazione CRUI, secondo le procedure di cui al punto 8 del Programma allegato alla presente Convenzione.

Art. 6
(Progetto formativo)

Ciascun tirocinio prevede un progetto formativo che stabilisce le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio stesso, i crediti formativi universitari corrispondenti, nonché i dettagli delle coperture assicurative, oltre all'anagrafica dei soggetti coinvolti.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto dal tutor amministrativo, di cui al punto 3 del Programma allegato alla presente Convenzione, dal tutor della Camera e dall'interessato, nonché, ove previsto dai regolamenti interni di ateneo, anche dal responsabile del corso di studio dello studente.

Il progetto formativo stabilisce altresì che il tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la prescritta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite;
4. attenersi alle norme deontologiche e di comportamento in vigore sul luogo di lavoro.

La partecipazione del tirocinante ad attività fuori della sede della Camera è consentita, previa comunicazione al tutor amministrativo, il quale attiverà la tutela assicurativa di cui all'articolo 3.



Art. 7

(Attestazione dei risultati del tirocinio)

Al termine del tirocinio la Camera rilascia al tirocinante un'attestazione dello svolgimento del tirocinio e dei risultati raggiunti, specificando le competenze eventualmente acquisite durante il tirocinio.

Art. 8

(Iniziative di diffusione e approfondimento)

I bandi di tirocinio potranno essere promossi anche attraverso l'organizzazione di iniziative di diffusione e incontri tematici di approfondimento presso le Università coinvolte, allo scopo di avvicinare gli studenti all'Istituzione favorendo lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del funzionamento interno della Camera.

Art. 9

(Referenti)

I referenti operativi dell'attuazione della presente Convenzione saranno designati dalla Camera e dalla Fondazione CRUI con comunicazione ufficiale. I nominativi dei referenti potranno essere modificati con analogha comunicazione tra le parti.

Art. 10

(Riservatezza)

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni, la Fondazione CRUI e la Camera dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente la Camera e la Fondazione CRUI.



Art. 11
(Controversie)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in tal modo, le parti indicano esclusivamente il Foro di Roma quale Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia.

Art. 12
(Entrata in vigore e durata della Convenzione)

La Convenzione entra in vigore dalla data della firma ed ha una durata triennale, salvo disdetta o variazione scritta da comunicarsi da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, e si rinnova previo espresso accordo tra le parti.

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.

Roma, 11 marzo 2021



Il Presidente della Camera dei deputati

On. Roberto Fico

Il Legale Rappresentante della
Fondazione CRUI

Prof. Ferruccio Resta

PROGRAMMA DI TIROCINIO

Camera dei deputati-Università Italiane

1. Obiettivi

Il “Programma di tirocinio Camera dei deputati-Università Italiane”, da ora in poi denominato “Programma”, costituisce una collaborazione fra la Camera dei deputati e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, con l’obiettivo di sperimentare un più organico e sistematico coinvolgimento di studenti delle Università Italiane in periodi di tirocinio presso le sedi della Camera.

2. Destinatari

Potranno partecipare al Programma, in base alle esigenze specifiche di volta in volta indicate nei bandi, studenti delle Università Italiane, opportunamente selezionati secondo i criteri di cui al punto 8.

I candidati prescelti espletteranno il proprio tirocinio presso la sede della Camera e avranno il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari).

3. Modalità di adesione delle Università

Le Università Italiane aderenti alla CRUI interessate ai tirocini stipulano una Convenzione-quadro con la Fondazione CRUI e aderiscono di volta in volta ai bandi del Programma ai quali decidano di partecipare, accettandone le condizioni e le modalità di gestione e designando una unità amministrativa interna di riferimento, detto “tutor amministrativo”, responsabile della gestione del bando.

4. Modalità di gestione delle Convenzioni di tirocinio

Per la gestione dei rapporti con le Università aderenti (promozione delle posizioni disponibili, raccolta candidature, comunicazione esiti delle selezioni, valutazione), la Camera si avvale della Fondazione CRUI quale gestore dell’organizzazione del Programma. La Fondazione CRUI potrà avvalersi di strutture esterne per la gestione del Programma.

5. Ricezione offerte di tirocinio e promozione

La Camera stabilisce il numero di tirocini che possono svolgersi presso la propria sede e lo comunica alla Fondazione CRUI ai fini della definizione dei bandi.

Le offerte di tirocinio sono pubblicate sul sito della Fondazione CRUI, attraverso bandi di selezione.

6. Raccolta candidature

La Fondazione CRUI raccoglie, sulla base dei bandi pubblicati e tramite gli appositi uffici delle Università, le candidature di studenti interessati a prendere parte al Programma. Le candidature saranno inoltrate alla Camera esclusivamente attraverso la Fondazione CRUI.

La procedura di candidatura è gestita interamente da una *web application* e la documentazione richiesta è la seguente:

- a) Modulo di candidatura (completo di autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei requisiti del bando; lettera motivazionale)

disponibile sulla pagina web della Fondazione CRUI;

- b) Curriculum universitario (piano di studi, media esami, CFU ed elenco degli esami sostenuti);
- c) Curriculum vitae.

7. Requisiti per partecipare al Programma

Possono presentare domanda, sulla base di quanto indicato di volta in volta nei singoli bandi, studenti delle Università Italiane aderenti al Programma, aventi i seguenti requisiti:

- Studenti di I livello:
 - minimo 120 CFU;
 - media esami non inferiore a 25/30;
 - età inferiore a 26 anni.
- Studenti di laurea specialistica, magistrale, ciclo unico:
 - minimo 50 CFU per lauree specialistiche/magistrali e minimo 230 CFU per lauree a ciclo unico;
 - media esami non inferiore a 25/30;
 - età inferiore a 29 anni.

8. Procedura di Selezione

Le Università curano la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio nell'ambito di questo Programma. La preselezione avviene esclusivamente attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per la partecipazione al Programma.

La selezione finale viene effettuata entro tre mesi dalla preselezione dalla Commissione mista di cui all'articolo 5 della Convenzione.

La Fondazione CRUI provvede a comunicare all'Università di appartenenza il nominativo del tirocinante selezionato (informando l'unità amministrativa responsabile della gestione della Convenzione).

9. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della sede della Camera che rientrino nel progetto formativo.

L'Università comunica alla Camera e al tirocinante gli estremi della polizza assicurativa sottoscritta a beneficio del tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Camera ne dà tempestiva comunicazione all'Università e fa pervenire la documentazione prevista dalla polizza.

10. Progetto Formativo

Per ogni studente selezionato, l'Università predispone un progetto formativo che deve essere siglato dal tutor della Camera, dal tutor amministrativo designato dall'Università e dallo studente, nonché, ove previsto dai regolamenti interni di ateneo, anche dal responsabile del corso di studio dello studente.

11. Durata

La durata del tirocinio non potrà superare il limite massimo di sei mesi.

12. Valutazione

L'attività svolta dallo studente viene valutata a fine periodo dal tutor della Camera attraverso la scheda di valutazione (allegato 2) da trasmettere all'Università di appartenenza.

PROGRAMMA DI TIROCINIO
Attestato di tirocinio

Studente

Cognome: _____ **Nome:** _____

| |
|--|
| Sede: |
| Periodo: dal / / al / / |
| Nome del tutor della Camera: |
| Breve descrizione del lavoro svolto nel corso del tirocinio |

| VALUTAZIONE DELLO STUDENTE ¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Rapporti interpersonali</i> | | | | | |
| 1. Attitudine al lavoro di gruppo | | | | | |
| 2. Disponibilità dimostrata nei confronti dei colleghi | | | | | |
| <i>Conoscenze</i> | | | | | |
| 3. Livello di preparazione teorica | | | | | |
| 4. Conoscenze linguistiche | | | | | |
| 5. Conoscenze informatiche | | | | | |
| <i>Competenze trasversali</i> | | | | | |
| 6. Capacità di analisi | | | | | |
| 7. Capacità di problem solving | | | | | |
| 8. Iniziative e proattività | | | | | |
| 9. Capacità di comunicazione | | | | | |
| 10. Capacità di organizzare il proprio lavoro | | | | | |
| 11. Adattabilità dimostrata nei confronti di un diverso ambiente culturale | | | | | |

¹ Legenda: 5=Ottimo; 4=Buono; 3=Discreto; 2=Sufficiente; 1=Insufficiente.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE

Ore di tirocinio effettuate: n° _ _ _ _

(Indicare il numero complessivo di ore di stage svolte ai fini della valutazione dei crediti formativi)

Breve descrizione del lavoro svolto nel corso del tirocinio

Tutor di sede
